



# *Regione Molise*

*Giunta Regionale*

*Il Vicepresidente - Michele Petrarola*



Vice Presidenza Giunta Regionale

Prot. n. 0000353 in Uscita del 06/02/2015

*Alla cortese attenzione  
Ministro della Salute  
On. Beatrice Lorenzin  
Lungotevere Ripa, 1  
00153 Roma*

*E p.c.  
Presidente del Senato della Repubblica  
Sen. Pietro Grasso  
Piazza Madama  
00186 Roma*

*Presidente della Camera dei Deputati  
On. Laura Boldrini  
Piazza Montecitorio  
00186 Roma*

*Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  
Dott. Giuliano Poletti  
Via Fornovo, 8  
00192 Roma*

*Coordinatore Nazionale Assessori Regionali  
alle Politiche Sociali  
Dott.ssa Lorena Rambaudi  
Via Parigi, 11  
00187 Roma*

*Tribunale dei Diritti del Malato  
Cittadinanzattiva Onlus  
Via Cereate, 6  
00183 Roma*

*Ministero della Salute  
Direttore Generale della Programmazione Sanitaria  
Dott. Renato Alberto Mario Botti  
Viale Giorgio Ribotta, 5  
00144 Roma*

**Oggetto: Art. 32 Costituzione. Legge regionale n. 17 del 20 giugno 2007 modificata con l.r. n. 20 del 24.11.2014 (Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianti di organi o affetti da patologie rare).**

Il 4 febbraio ho posto alla sua attenzione e al Dott. Botti la sollecitazione a revocare l'allegata nota del Ministero della Salute con cui si chiede alla Regione Molise di abrogare la propria legge in materia di "Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianti di organi o affetti da patologie rare".



# Regione Molise

Giunta Regionale

*Il Vicepresidente - Michele Petrarola*

L'istanza dell'Ufficio Legislativo del Ministero della Sanità contrasta con le sentenze della Corte Costituzionale (sentt.n.455 del 1990, n.267 del 1998, n.309 del 1999, n.509 del 2000, n.432 del 2005, n.354 del 2008, n.992 del 1988 e n.36 del 2013), lede l'Art.32 della Costituzione e offende la dignità umana dei pazienti molisani costretti a ricorrere ad un trapianto d'organo o affetti da malattie rare non curabili in regione.

In Molise non ci sono Centri Trapianti e per molte patologie rare e rarissime non sono disponibili strutture sanitarie per i trattamenti terapeutici appropriati.

Impedire ad un cittadino del Molise di recarsi fuori regione per accedere alle cure o sottoporsi ad un trapianto è semplicemente inaccettabile.

Le recenti sentenze del TAR Piemonte n.154, 156 e 157 del 29 gennaio 2015 contestano alla radice il presupposto giuridico delle prestazioni Extra – LEA su cui si fonda l'orientamento del Ministero della Salute che discriminerebbe i cittadini delle regioni in piano di rientro sanitario dagli altri cittadini italiani.

Sul punto il Ministro Poletti nella riunione con la Commissione Politiche Sociali del 13 gennaio scorso si è impegnato a promuovere un confronto con il Ministro della Salute e con il MEF, in modo tale da approfondire le modalità di erogazione delle prestazioni sociosanitarie nelle regioni commissariate.

In attesa di tale chiarimento non si può precludere ad un paziente molisano che ha bisogno di curarsi per una patologia rara e/o di ricorrere ad un trapianto di averne diritto.

Un conto è la condivisione dell'introduzione di una barriera ISEE effettuata con la legge regionale n.20 del 24.11.2014 che tutela solo i cittadini con minori disponibilità economiche abbattendo la spesa, altra cosa è negare del tutto il rimborso ai malati.

Quale amministratore pro tempore della Regione Molise agirò in ogni sede per sostenere le ragioni di un operaio dell'edilizia, disoccupato da due anni, che vive in un piccolo centro della regione e che non può recarsi a Roma per controlli medici obbligatori connessi con un trapianto del fegato.

Distinti saluti.

Campobasso, 6 febbraio 2015

L'Assessore  
Michele Petrarola



*Ministero della Salute*

Ufficio Legislativo  
Lungotevere Ripa, 1 - 00153 Roma

Ministero della Salute

LEG

0000563-P-27/01/2015

I.G.b.e. 1/2015/11116



Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento Affari Regionali  
Servizio politiche socio-sanitarie e  
culturali

Fax n. 06/6779.4005

Al Commissario ad acta per l'attuazione  
del piano di rientro dai disavanzi del  
settore sanitario della Regione Molise  
Via Genova, 11  
86100 CAMPOBASSO

e pc

Alla Direzione generale della Programmazione  
sanitaria

SEDE

**OGGETTO:** legge della regione Molise 24 novembre 2014, n. 20, recante  
"Sostituzione dell'art.4 della legge regionale 20 giugno 2007, n.17  
(Interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o  
affetti da patologie rare) pubblicata nel B.U.R. 1 dicembre 2014,  
n.48.

Con riferimento alla legge della Regione Molise 24 novembre 2014, n. 20, in oggetto  
specificata, pubblicata sul B.U.R. n.48 del 1 dicembre 2014, questo Ministero rileva quanto  
segue.

La Regione Molise, per la quale è stata verificata una situazione di disavanzi nel settore sanitario tale da generare uno squilibrio economico-finanziario che compromette l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, ha stipulato in data 27 marzo 2007 un accordo con i Ministri della Salute e dell'Economia e delle Finanze, comprensivo del Piano di rientro dal disavanzo sanitario. Successivamente, essendo stato accertato il mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal Piano, il Governo ha nominato, con deliberazione del 28 luglio 2009, il Presidente pro tempore come Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario e, tutt'ora, la regione è commissariata.

Va peraltro evidenziato che, nonostante la nomina del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro, la Regione Molise è stata ritenuta, in sede di verifica, inadempiente dal tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali e dal comitato per la verifica dei livelli essenziali, a causa del permanere di criticità ed inadeguatezze nella gestione del servizio sanitario. La Regione, infatti, versa in una situazione di grave squilibrio finanziario.

Le predette criticità hanno assunto dimensioni di tale importanza che recentemente il legislatore nazionale ha ritenuto opportuno intervenire per attenuare il disavanzo. Invero, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), all'art.1, comma 604, ha previsto in favore della regione Molise lo stanziamento di 40 milioni di euro al fine di ricondurre la gestione nell'ambito dell'ordinata programmazione sanitaria e finanziaria nonché al fine di ricondurre i tempi di pagamento al rispetto della normativa dell'Unione europea, subordinatamente alla sottoscrizione dello specifico Accordo tra lo Stato e le regioni concernente l'intervento straordinario per l'emergenza economico-finanziaria del servizio sanitario della regione medesima e per il riassetto della gestione del servizio sanitario regionale.

Tutto ciò premesso, si evidenzia che la legge regionale 24 novembre 2014, n.20 prevede la sostituzione dell'art. 4 della precedente legge regionale 20 giugno 2007, n.17 recante interventi a favore di soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare. In particolare, l'art. 1 della legge regionale in esame individua i requisiti reddituali necessari per l'accesso ai contributi erogati a favore dei cittadini in attesa di trapianto, già sottoposti a trapianto o affetti da patologia rara, a titolo di rimborso per le spese di

viaggio, di soggiorno o, in caso di decesso, relative alla traslazione delle spoglie, sostenute in conseguenza di ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche italiane o estere.

Al riguardo, si osserva che la vigente normativa nazionale non prevede alcun rimborso per le spese di viaggio, trasporto o soggiorno relative a cure mediche/interventi chirurgici e/o trapianti eseguiti dall'assistito (fatta eccezione per le spese di trasporto sostenute per raggiungere i centri dialisi), né prevede rimborsi per la traslazione delle spoglie in caso di decesso dell'assistito stesso.

Il contributo economico previsto dalla norma in esame, i cui oneri gravano sul bilancio regionale, si configura, dunque, come livello ulteriore di assistenza che la Regione Molise, essendo in Piano di rientro, non può garantire. Sul punto si richiama l'orientamento della Corte costituzionale (sent. n. 104/2013) in materia di erogazione di prestazioni extra LEA con oneri a carico delle Regioni sottoposte al Piano di rientro dal disavanzo sanitario.

Nonostante quanto sopra rilevato, lo scrivente ha ritenuto di non dover proporre l'impugnativa dinanzi alla Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge regionale in esame, in quanto essa si limita a rimodulare i requisiti reddituali per l'accesso a contributi già previsti dalla precedente legge regionale 20 giugno 2007, n. 17. Pertanto, quand'anche l'eventuale ricorso di costituzionalità fosse stato accolto dal Giudice delle leggi, si sarebbe determinata la reviviscenza dei vecchi parametri di accesso ai contributi in questione, introdotti e disciplinati dalla citata legge 20 giugno 2007, n. 17, senza possibilità di sanare la situazione di illegittimità costituzionale più sopra evidenziata, in ordine all'impossibilità per le regioni in Piano di rientro di prevedere extra-lea.

Per i suddetti motivi, lo scrivente Ministero, pur non avanzando la richiesta di sollevare ricorso di costituzionalità avverso la legge regionale n. 20/2014, invita il Commissario *ad acta* per l'attuazione del piano di rientro della regione Molise ad attivare la procedura prevista dall'articolo 2, c. 80, della legge n. 191/2009. Quest'ultimo, dopo aver precisato che "gli interventi individuati dal piano [di rientro] sono vincolanti per la regione, che è obbligata a rimuovere i provvedimenti, anche legislativi, e a non adottarne di nuovi che siano di ostacolo alla piena attuazione del piano di rientro", aggiunge che "qualora, in corso di attuazione del piano o dei programmi operativi [...] gli ordinari organi di attuazione del piano o il commissario ad acta rinvenivano ostacoli derivanti da

provvedimenti legislativi regionali, li trasmettono al Consiglio regionale, indicandone puntualmente i motivi di contrasto con il Piano di rientro o con i programmi operativi. Il Consiglio regionale, entro i successivi sessanta giorni, apporta le necessarie modifiche alle leggi regionali in contrasto, o le sospende, o le abroga”.

Si ritiene, dunque, che il Commissario *ad acta* debba segnalare al Consiglio regionale della regione Molise la legge regionale n. 17/2007, evidenziandone i predetti motivi di illegittimità costituzionale e chiedendone l’abrogazione.

Si evidenzia, peraltro, che ai sensi del medesimo articolo 2, c. 80 della legge n. 191/2009, “qualora il Consiglio regionale non provveda ad apportare le necessarie modifiche legislative entro i termini indicati, ovvero vi provveda in modo parziale o comunque tale da non rimuovere gli ostacoli all’attuazione del piano o dei programmi operativi, il Consiglio dei Ministri adotta, ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione, le necessarie misure, anche normative, per il superamento dei predetti ostacoli”.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO  
(Avv. Maurizio BORGIO)